



Regione Umbria

Giunta Regionale

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

*A tutti i dipendenti del Servizio regionale
Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo
Sezione Rischio sismico, Genio civile*

Oggetto: DISCIPLINA REGOLANTE L'IMPOSTA DI BOLLO - ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO IN MATERIA EDILIZIA PER LE ESIGENZE DEL GENIO CIVILE REGIONALE. CIRCOLARE OPERATIVA.

Quanto di seguito scaturisce dall'esigenza di regolamentare la controversa materia dell'assolvimento dell'imposta di bollo in conseguenza di innumerevoli richieste di chiarimenti pervenute al Genio civile regionale per i procedimenti di propria competenza.

L'Istituto giuridico dell'imposta di bollo è regolato originariamente dal DPR 26 ottobre 1972 n. 642. L'art 2 del DPR citato stabilisce che l'imposta di bollo è dovuta fin dall'inizio per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa (All. A), se formati nello Stato, ed in caso d'uso, per quelli indicati nella parte seconda della tariffa (All. A). L'imposta di bollo, oltre che sull'istanza come previsto dall'art. 3 C.1-tariffa, deve essere assolta anche per il **rilascio** dell'eventuale provvedimento, come contenuto nell'art.4- tariffa.

Le marche da bollo devono essere apposte sia sulla domanda (richiesta), sia sul provvedimento di rilascio, e devono seguire le modalità previste dagli art. 4 e 9 DPR n. 642/1972 (una marca da bollo ogni 4 facciate; ogni facciata composta da non oltre 25 righe).

Quanto detto è valido per i provvedimenti e le domande redatte su carta.

In relazione alla domanda telematica, la situazione risulta radicalmente diversa.

Dal 1 gennaio 2014 (L. 27-12-2013 N. 147, cd. Legge di stabilità) le istanze trasmesse in via telematica agli uffici e agli organi della P.A., volte ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo scontano un'unica imposta di bollo forfettaria, pari ad € 16.00, indipendentemente dalle dimensioni del documento.

GIUNTA REGIONALE

*Direzione Regionale
Governato del Territorio,
Ambiente, Protezione
Civile*

**Servizio: Rischio
idrogeologico, idraulico e
sismico, Difesa del suolo**

Dirigente
Ing. Sandro Costantini

Sede centrale
Piazza Partigiani, 1
06121 PERUGIA

Sede decentrata TR
Piazzale Bosco, 3/A
05100 TERNI

Tel. 075 504-2704

scostantini@regione.umbria.it

**Sezione I
Rischio Sismico, Genio
civile**

Responsabile
Ing. Marco Barluzzi

Sede centrale
Piazza Partigiani, 1
06121 PERUGIA

Sede decentrata TR
Piazzale Bosco, 3/A
05100 TERNI

Tel. 075 504-4338

mbarluzzi@regione.umbria.it

Il medesimo importo si applica altresì agli atti, provvedimenti, certificati rilasciati dalla P.A. in via telematica.

Tra le modifiche apportate dalla L. 27-12-2013 n. 147 vanno annoverate anche l'introduzione dei commi 591 e 592 che completano l'art 3 della tariffa (All. A), parte prima, introducendo un'imposta di bollo forfettaria di € 16.00 sulle **istanze** trasmesse in via telematica agli uffici ed organi della P.A., volte ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

L'importo di € 16.00 sarà quindi fisso a prescindere dalle dimensioni del documento.

I commi 593 e 594, modificano l'art. 4 della tariffa (All. A) parte prima, prevedendo che lo stesso importo fisso di € 16.00 si applichi agli atti, provvedimenti, certificati della P.A., nonché degli Enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, **rilasciati** in via telematica.

Si può pertanto sintetizzare sul punto, **affermando che Tutte le istanze, le dichiarazioni, i ricorsi, le memorie e le comunicazioni rivolte alla Pubblica Amministrazione aventi il fine di ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo** (licenza, autorizzazione, concessione, nulla-osta, ecc.) **o il rilascio di un certificato o di una attestazione sono, di norma, soggette all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 3 della Tariffa – Parte prima, annessa al D.P.R. n. 642/1972, salvi i casi di esenzione previsti espressamente dalla Tabella – Allegato B, annessa allo stesso D.P.R. n. 642/1972.** Il pagamento dell'imposta di bollo va assolto con modalità diverse in relazione all'utilizzo della modalità cartacea o della modalità telematica.

Risultano, poi, ancora più esplicite ed esaustive sul punto le interpretazioni, di volta in volta trasmesse dall'Agenzia delle Entrate, a seguito di interpelli ad essa rivolti da soggetti privati e pubblici.

In particolare, si rende necessario evidenziare la risposta n 319/2019 avente ad oggetto l'articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. *“Applicazione dell'imposta di bollo alle attestazioni di deposito dei documenti allegati alla denuncia di opere edilizie in cemento armato. Articoli 2, 3, 4 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre n. 642/1972.”*

Con l'interpello di cui sopra l'agenzia delle entrate veniva chiamata ad esprimersi in merito all'applicazione della corretta disciplina tributaria, correlata alla presentazione di tipiche fattispecie edilizie.

Nello specifico il quesito aveva ad oggetto la verifica della necessità o meno della c.d. marca da bollo nella misura di euro 16,00 a corredo della presentazione dei documenti di seguito indicati relativamente alla denuncia di opere edilizie in cemento armato:

a) deposito della documentazione strutturale; b) deposito per gli interventi di sopraelevazioni (per i quali è obbligatorio il parere tecnico); c) deposito delle varianti; d) deposito della dichiarazione di fine lavori strutturali e collaudo.

L'agenzia delle entrate rispondeva che:

“ 1) con riferimento al quesito di cui al punto sub a), concernente l'applicazione dell'imposta di bollo al deposito della documentazione strutturale, si rappresenta che il d.P.R. 26 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”, all'articolo 65, comma 1, dispone che “Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale”. I successivi commi 3 e 4 del predetto articolo 65, prevedono, altresì, che alla denuncia devono essere allegati il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, e che al costruttore, all'atto stesso della presentazione, sia restituita una copia del progetto e della relazione con l'attestazione di avvenuto deposito. Da quanto sopra rappresentato, occorre distinguere il trattamento tributario da applicare, ai fini dell'imposta di bollo alle attestazioni di avvenuto deposito di opere in cemento armato rilasciate dallo “sportello unico” ed agli allegati tecnici relativi alla denuncia dei lavori. A tal proposito, si osserva che le attestazioni di avvenuto deposito rilasciate ai sensi dell'articolo 65, comma 4, del testo unico sono soggette all'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che contempla, gli “Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) rilasciati (...) a coloro che ne abbiano fatto richiesta.” In tal senso, l'amministrazione finanziaria si è espressa con la risoluzione del 27 marzo 1984 n. 302570, in cui si afferma che la copia della denuncia delle opere in conglomerato cementizio, munita dell'attestazione di avvenuto deposito, rilasciata dal competente ufficio al denunciante è soggetta a bollo fin dall'origine ai sensi dell'articolo 6 (ora articolo 4) della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972. Con riferimento agli allegati tecnici relativi alla denuncia dei lavori, inoltre, con la medesima risoluzione è stato precisato, che gli elaborati tecnici presentati ai competenti uffici a corredo

delle predette denunce, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, secondo comma, del predetto d.P.R. n. 642 del 1972 e dell'articolo 46 (ora articolo 28) dell'allegata tariffa, parte seconda, sono soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso, cioè qualora ne sia richiesta la registrazione;

2) In merito al quesito di cui al punto sub b) concernente l'applicazione dell'imposta di bollo al deposito di sopraelevazioni, si rileva che la realizzazione degli interventi di sopraelevazione degli edifici è subordinata al rilascio da parte dell'autorità competente, del provvedimento di autorizzazione o di diniego entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Relativamente al trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo delle istanze, si osserva che l'articolo 3, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, dispone che è dovuta l'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per le "...Istanze, petizioni, ricorsi (...) diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...), tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili". A parere della scrivente nell'ambito applicativo del richiamato articolo 3 della tariffa, parte prima, devono essere ricondotte anche le istanze dirette allo sportello unico dell'edilizia al fine di ottenere l'autorizzazione a realizzare interventi di sopraelevazione degli edifici e, pertanto, scontano l'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio. Per completezza si precisa che anche il provvedimento di autorizzazione o di diniego alla sopraelevazione deve essere assoggettato all'imposta di bollo, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio, ai sensi del sopra richiamato articolo 4, comma 1, della tariffa, parte prima allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.

3) Per quanto concerne, invece, il deposito delle varianti di cui al punto sub c) si osserva che l'articolo 65, comma 5, del citato d.P.R. n. 380 del 2001, dispone "Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendono introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico ...". Relativamente al trattamento ai fini dell'imposta di bollo del deposito delle varianti, si rileva che, se a seguito della presentazione delle stesse lo sportello unico non avvia alcun procedimento amministrativo finalizzato all'emanazione di alcun provvedimento finale, ma si limita esclusivamente ad acquisire detta documentazione agli atti, non possono essere ricondotte nella nozione di istanze e pertanto, non soggettate all'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'articolo 3 della tariffa allegata al richiamato d.P.R. n. 642 del 1972.

4) Con riferimento, poi ai certificati di fine lavori strutturali e collaudo di cui al punto sub d) si osserva che il citato d.P.R. n. 380 del 2001, all'articolo 65, comma 6, stabilisce che "A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 ...". Il successivo articolo 67, comma 7 prevede che: "Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestualmente comunicazione allo sportello unico".

Ancora, e con maggiore attenzione al collaudo ed alla fine lavori strutturale, non si possono non richiamare le risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 139/E del 2009 che con riferimento al trattamento da riservare ai fini dell'imposta di bollo, alla relazione da effettuare a struttura ultimata la stessa debba qualificarsi come scrittura privata, contenente una dichiarazione unilaterale e, pertanto, soggetta all'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 2 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio. Il predetto articolo dispone, infatti, l'applicazione dell'imposta di bollo per le "Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti"; e la risoluzione Agenzia delle Entrate n. 97/E del 27/03/2002 che addivene alle medesime conclusioni indicate sopra, anche per la relazione di collaudo.

CONCLUSIONI

Appare pertanto pacifico concludere che principio generale del procedimento amministrativo, per il quale, dunque, non risulta esente la materia edilizia, prevede che ogni qualvolta venga instaurato tra P.A. e soggetto privato, un rapporto sulla scorta del quale la P.A. sia chiamata ad attuare un comportamento attivo (accoglimento o diniego) allora in tali casi l'attività del privato che inneschi tale rapporto deve essere sempre corredata di marca da bollo (duplice marca da bollo: una per l'istanza; una per il provvedimento da parte della P.A. o nel numero indicato dalla normativa di riferimento in materia - d.P.R. n. 642/1972-d.P.R.380/01-Testi unici regionali - per le singole fattispecie).

In merito all'incidenza della condizione di esenzione rispetto agli oneri tributari che accompagnano le comunicazioni successive alla denuncia dei lavori si assume che, pur

riscontrando una sostanziale incertezza nella proposizione dello stesso, risulta necessario, a parere dell'ufficio, definire correttamente il soggetto attivo delle predette comunicazioni, poiché è su tale figura che deve essere verificata la qualità di soggetto esente da imposta di bollo. In considerazione del fatto che il soggetto attivo delle comunicazioni di collaudo e fine lavori strutturali,(e per analogia anche del certificato di rispondenza), ovvero il soggetto che predispone e trasmette la documentazione in oggetto, corrisponde alla figura del "collaudatore" per la relazione di collaudo e alla figura del "direttore dei lavori" per la fine lavori strutturali (R.S.U.),e per il certificato di rispondenza, è a tale figura che bisogna fare riferimento per la verifica di cui sopra , a nulla rilevando lo stato giuridico del committente. Pertanto, sulla scorta di quanto sopra espresso, si può riassumere che non vi è esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, se il soggetto esente risulta essere il committente dell'opera, poiché la medesima scriminante opererebbe esclusivamente nell'ipotesi di esenzione dal tributo riconosciuta alle figure tecniche professionali sopra citate (collaudatore e direttore dei lavori).

Non ricade nella disciplina di cui sopra ai fini dell'obbligo di apposizione dell'imposta di bollo per le comunicazioni successive alla denuncia dei lavori (in particolare collaudo , R.S.U. e certificato di rispondenza) ma più in generale , per tutte le attività edilizie , ricomprendenti quindi anche l'iniziale denuncia dei lavori, l'ipotesi in cui il committente dell'opera coincida con un soggetto esente per legge, in genere una Pubblica Amministrazione od altro soggetto indicato dalla legge (vedi d.P.R. n 642/1972) ed il tecnico (collaudatore e direttore dei lavori strutturali) sia un soggetto appartenente alla medesima e per la quale svolge attività lavorativa con rapporto di lavoro stabile

Perugia, li 20/01/2023

Gli estensori

Dott. Stefano Pasquarelli



Ing. Marco Barluzzi

Il Dirigente del Servizio
Ing. Sandro Costantini